

COMUNE DI POLCENIGO

Provincia di Pordenone



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

Titolo I - Principi generali, definizioni ed ambito di applicazione	
Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento.....	
Articolo 2 Definizioni.....	
Articolo 3 Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.....	
Articolo 4 Requisiti di accesso – sostituzione momentanea	
Articolo 5 Modalità per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche	
Articolo 6 Commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio.....	
Articolo 7 Commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante	
Titolo II – Procedimento amministrativo e sistema autorizzatorio	
Articolo 8 Segnalazione certificata di inizio attività.....	
Articolo 9 Procedimento di controllo della segnalazione certificata di inizio attività	
Articolo 10 Domanda.....	
Articolo 11 Comunicazione	
Articolo 12 Subingresso.....	
Articolo 13 Sospensione temporanea e cessazione definitiva delle attività	
Titolo III – Disposizioni generali relative ai mercati	
Articolo 14 Disposizioni relative ai mercati.....	
Articolo 15 Tipologia del mercato settimanale	
Articolo 16 Schede istitutive dei mercati	
Articolo 17 Circolazione e sosta nelle aree di mercato.....	
Articolo 18 Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita	
Articolo 19 Attrezzature ammesse nei mercati.....	
Articolo 20 Disposizioni generali sul posteggio.....	
Articolo 21 Criteri per l'assegnazione dei posteggi e relative concessioni.....	
Articolo 22 Riassegnazione dei posteggi	
Articolo 23 Gestione del registro delle presenze nei mercati.....	
Articolo 24 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare.....	
Articolo 25 Posteggi temporanei riservati agli imprenditori agricoli	
Articolo 26 Domanda per la concessione di posteggi temporanei degli imprenditori agricoli	
Articolo 27 Manifestazioni temporanee ed attività temporanee su aree pubbliche con vendita e somministrazione di alimenti e bevande	
Titolo IV – Disciplina degli orari del commercio sulle aree pubbliche	
Articolo 28 Orari dei mercati	
Articolo 29 Orari del commercio in forma itinerante	
Articolo 30 Giornate di chiusura e sospensioni temporanee	
Titolo V – Disposizioni generali relative alle fiere	
Articolo 31 Determinazione delle aree relative alle fiere e disposizioni generali	
Articolo 32 Schede istitutive delle fiere.....	
Titolo VI- Sistema sanzionatorio	
Articolo 33 Controlli.....	
Articolo 34 Decadenza e revoca della concessione del posteggio.....	
Art. 35 Revoca dell'autorizzazione o inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività	
Art. 36 Sanzioni.....	
Titolo VII – Disposizioni finali	
Articolo 37 Attività escluse dalla disciplina del Regolamento.....	
Articolo 38 Efficacia del Regolamento.....	
Articolo 39 Struttura del Regolamento	

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. 5 dicembre 2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito definita “Legge”, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9 gennaio 2006 n. 1, ha per oggetto l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento si applica:

1. agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;

2. ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

- libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana;

- libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea, in ottemperanza al D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi);

- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

- semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

- principio di unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a

quanto stabilito dalla L.R. 12 febbraio 2001 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento persegue:

- la qualificazione dei mercati, al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati;

- la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;

- la riqualificazione urbana e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture ed alle esigenze igienico-sanitarie.

Nell'adozione del presente Regolamento è stata data attuazione alle forme di consultazione previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica, in quanto compatibile, il vigente “Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche”.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con il sopravvenuto D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per,:

“**commercio al dettaglio**”: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; il commercio al dettaglio può avere ad oggetto la vendita di generi alimentari e la vendita di generi non alimentari;

“**vendita di generi alimentari**”, la vendita di prodotti destinati alla nutrizione (o settore alimentare);

“**vendita di generi non alimentari**”, la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli destinati alla nutrizione (o settore non alimentare);

“**somministrazione di alimenti e bevande**”, la vendita dei generi alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti e attrezzature che ne consentono la consumazione sul posto;

“**specializzazioni merceologiche**”: le tipologie merceologiche interne ai generi;

“**operatore del settore alimentare**”, il singolo operatore responsabile di garantire il rispetto delle

disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

“preposto”, il sostituto, in via continuativa, del titolare, nella conduzione dell'attività, purchè in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti per il titolare;

“sostituzione momentanea”, la sostituzione temporanea del titolare, non superiore complessivamente a 40 giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali;

“aree pubbliche”, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

“posteggio”, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

“mercato”, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

“presenze in un mercato”, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, dotato di idonea attrezzatura per lo svolgimento dell'attività, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

“fiera”, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

“mercatino dell'antiquariato e del collezionismo”: fiera avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

“presenze effettive in una fiera”, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

“miglioria”: la possibilità, per un operatore già assegnatario di posteggio in un mercato, di scegliere un posteggio non assegnato all'interno dello stesso mercato: le miglorie giornaliere non sono consentite;

“spunta”: operazione con la quale nel mercato, prima dell'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare;

“spuntista o precario”: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente e comunque previo pagamento dell'imposta prevista per l'occupazione del suolo pubblico ed altro, posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare;

“manifestazioni fieristiche di rilevanza locale”, le attività commerciali disciplinate dall'apposito Regolamento comunale svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati;

“farmer markets”, i mercati periodici dei produttori, singoli e associati, in cui vengano venduti direttamente ed esclusivamente prodotti agricoli, anche trasformati, derivanti da coltivazioni e allevamenti effettuati dai venditori nelle proprie aziende agricole situate nella regione Friuli Venezia Giulia, secondo le disposizioni contenute nella L.R. 17 febbraio 2010 n. 4;

“attività stagionale”: l'attività svolta nell'arco di una “stagione”, ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;

“attività temporanea”: l'attività commerciale o di somministrazione disciplinata dalla Legge svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;

“inquinamento acustico”, l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

“**codice dei beni culturali e del paesaggio**”, il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

“**segnalazione certificata di inizio attività – (S.C.I.A.)**”: la segnalazione prevista dall’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

“**autorizzazione**”: il provvedimento amministrativo cui è subordinato l’esercizio legittimo dell’attività, ove prescritto e non sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività;

“**avviso pubblico o bando**”: atto del Dirigente competente per materia, pubblicizzato nelle forme previste dalla legge, con cui è resa nota la disponibilità di posteggi liberi ed in cui sono esplicitati i termini ed ogni altra modalità da osservare ai fini della presentazione della domanda di assegnazione;

“**motivi imperativi d’interesse generale**”: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

Articolo 3 Forma di impresa per lo svolgimento dell’attività di commercio sulle aree pubbliche

Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere esercitate da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Articolo 4 Requisiti di accesso

Ai fini della tutela del consumatore, l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali previsti dalle leggi vigenti per le altre attività commerciali.

I requisiti morali devono essere posseduti:

- a) dal titolare dell’impresa individuale;
- b) da tutti i soci della società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- d) da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione nelle società di capitali;
- e) dal preposto;
- f) dal soggetto che opera in caso di sostituzione momentanea del titolare.

I requisiti professionali devono essere posseduti:

1. dal titolare dell’impresa individuale;
2. dal legale rappresentante dell’impresa societaria, qualora sia anche preposto;
3. dal preposto.

Il titolare dell’autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell’esercizio dell’attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti.

Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore complessivamente a quaranta giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare.

Articolo 5 Modalità per l’esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche

Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere svolte, anche in forma stagionale:

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni (autorizzazione di tipo A); uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente. L’autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche abilita sia alla vendita che alla somministrazione di prodotti alimentari, purché il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per la vendita dei generi alimentari. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei generi alimentari, ivi inclusa la somministrazione, è soggetto alle vigenti norme comunitarie⁴ e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante (S.C.I.A.). Al soggetto, già intestatario di titolo per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, rilasciata nelle altre Regioni ai sensi del decreto legislativo 114/1998, ovvero che ha già presentato S.C.I.A. in un altro Comune, non può essere accolta una nuova S.C.I.A.

L'autorizzazione, ovvero la S.C.I.A., dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 6 Commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio

L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (autorizzazione di tipo A), al fine della sua validità, deve contenere l'indicazione del posteggio e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore. Autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e relativa concessione possono essere unificati in un unico provvedimento amministrativo. La validità dell'una è condizione per la validità dell'altro.

La concessione di posteggio all'interno dei mercati ha durata decennale.

Nei mercati, l'autorizzazione di tipo A) riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno di mercato. L'autorizzazione non può essere rilasciata in favore di un soggetto che non sia in regola con l'assolvimento della tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura, nonché qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.

Il rilascio della concessione di posteggio è subordinata al pagamento della TOSAP, calcolata sulla base della superficie concessa, nonché di quanto previsto dal vigente "Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche".

Articolo 7 Commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante

L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente Regolamento ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio.

A tal fine:

- le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo, devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; la sosta non può comunque eccedere le due ore;
- allo scadere del tempo di sosta, è fatto obbligo di spostamento entro un raggio di almeno 250 metri dal punto stesso ed è fatto divieto di ritornare sul medesimo "punto" nell'arco della stessa giornata. Per "punto" si intende la superficie occupata durante la sosta;
- l'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno e la merce non sia esposta su banchi collocati a terra; la merce deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

In concomitanza con il mercato settimanale o qualsiasi fiera il commercio in forma itinerante è vietato a meno di 500 metri dai margini esterni stessi.

In occasione di manifestazioni con notevole afflusso di persone o per altri motivi di interesse pubblico, il Dirigente competente per materia, con ordinanza, può temporaneamente derogare ai divieti previsti dai punti precedenti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SISTEMA AUTORIZZATORIO

Articolo 8 Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A.

Sono soggetti alla presentazione della S.C.I.A. i procedimenti di nuova attività in forma itinerante, sostituzione del legale rappresentante o del preposto, trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, relativi alle attività di commercio sulle aree pubbliche.

La S.C.I.A è presentata dal titolare dell'impresa individuale, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa societaria.

Nella S.C.I.A. devono essere presenti all'origine le dichiarazioni e/o i requisiti essenziali: in caso contrario, essa non abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata che, ove

abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

E' inefficace, in quanto carente di dichiarazioni e/o requisiti essenziali, la S.C.I.A. priva:

a) dei dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del preposto;

b) dei dati della società;

c) della sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del preposto;

d) del documento di identità in corso di validità, del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del preposto;

e) del permesso di soggiorno, ove necessario, in corso di validità o di documentato di rinnovo;

f) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, di possesso dei requisiti personali di accesso alle attività, secondo le previsioni contenute nel precedente art. 4;

g) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, di nomina del preposto, corredata dalla relativa accettazione;

h) dell'indicazione del settore o dei settori merceologici.

Gli interessati presentano la S.C.I.A. di cui al comma precedente all'ufficio competente.

Articolo 9 Procedimento di controllo della segnalazione certificata di inizio attività

Il responsabile del procedimento, ricevute le segnalazioni relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

In caso di accertata inefficacia della S.C.I.A. il responsabile del procedimento informa il dichiarante che l'attività segnalata, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

Qualora la segnalazione, benché efficace, risulti incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla data di registrazione della stessa al Protocollo, invita il dichiarante a provvedere alla sua regolarizzazione: il dichiarante deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. Il procedimento di controllo rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

Le segnalazioni certificate di inizio di attività vengono sottoposte a controllo dal Responsabile del procedimento in tutti i casi in cui esistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive in esse contenute e della documentazione ad esse allegata, nonché su un campione numerico individuato con apposito provvedimento comunale.

Articolo 10 Domanda

E' soggetto a domanda:

1. il rilascio di autorizzazione su posteggio;

2. la relativa concessione decennale di posteggio;

La domanda deve essere presentata, in seguito a bando di pubblico concorso, emanato dal Responsabile di settore competente per materia.

Il responsabile del procedimento, ricevute le istanze di autorizzazione su posteggio e di concessione decennale di posteggio, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

L'istanza deve contenere:

a) i dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società;

b) i dati della società;

c) la sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società;

d) il documento di identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società;

e) del permesso di soggiorno, ove necessario, in corso di validità o di documentato di rinnovo;

f) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale;

g) l'individuazione specifica del posteggio e del mercato cui il posteggio fa riferimento;

h) l'indicazione del settore o dei settori merceologici;

i) la dichiarazione di anzianità storica dell'operatore, derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;

E' inefficace, in quanto carente di dichiarazioni e/o requisiti essenziali, l'istanza priva:

1. dei dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società;
2. della sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società;
3. del documento di identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società.

Il termine per il rilascio della concessione è fissato dal bando di pubblico concorso.

Sono soggette inoltre a domanda:

- il rilascio dell'autorizzazione alla proroga della sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento;
- il rilascio dell'autorizzazione alla proroga del termine di attivazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.
- il rilascio della concessione di posteggio temporaneo, da parte dell'imprenditore agricolo.

Articolo 11 Comunicazione

Sono soggette a comunicazione la sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, la riapertura delle attività al termine della sospensione, nonché la loro cessazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla Legge per la sospensione dell'attività esercitata su posteggio.

Sono altresì soggette a comunicazione, entro 10 dieci giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) la variazione della residenza della ditta individuale;
- b) la variazione della ragione sociale dell'impresa societaria;
- c) la variazione della sede legale dell'impresa societaria;
- d) la sostituzione dei soci che non abbiano la qualifica di legale rappresentante;
- e) la sostituzione momentanea del titolare;
- f) il subingresso senza attivazione.

Articolo 12 Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al punto precedente comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda, autorizzata ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della Legge, comporta anche quello del posteggio. Al subentrante deve essere rilasciata una nuova concessione di suolo pubblico.

Il titolare di una o più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più d'una, purché il trasferimento avvenga insieme al complesso di beni, concessioni di posteggio comprese, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene utilizzata.

Sono vietati i trasferimenti dell'attività di uno o più settori merceologici posseduti, in caso di esercizio dell'attività su entrambi i settori.

Articolo 13 Sospensione temporanea e cessazione definitiva delle attività

La sospensione temporanea e la cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere comunicate, nel rispetto dei termini previsti dalla Legge, agli uffici competenti.

E' altresì soggetta a comunicazione la riapertura delle attività al termine della sospensione, entro 10 dieci giorni dalla riapertura.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI MERCATI

Articolo 14 Disposizioni relative al mercato

L'istituzione, la soppressione o lo spostamento del mercato, nonché le modalità del suo funzionamento,

sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative al mercato, il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso e ciò con apposito provvedimento giuntale.

Le aree relative al mercato consistono in un insieme di posteggi contigui fra loro.

La planimetria del mercato, recante la localizzazione e le dimensioni dei relativi posteggi, è approvata con deliberazione della Giunta Comunale. Nella redazione della planimetria, in conformità alla scheda istitutiva del mercato, è possibile determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi.

Articolo 15 Tipologia del mercato settimanale

Il mercato si svolge con periodicità settimanale. Esso può essere definito:

IN RELAZIONE AI PRODOTTI VENDUTI:

1. ordinario, quando non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;

2. a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- per il medesimo settore merceologico;

- per specializzazioni merceologiche;

- per settori e specializzazioni merceologiche.

Nei mercati a merceologia esclusiva il rilascio di nuove autorizzazioni, il subingresso e l'attività di "spunta" sono vincolati al mantenimento del settore e/o delle specializzazioni merceologiche previste;

Tutto quanto sopra risulterà dalle Deliberazione giuntale che lo istituisce.

IN RELAZIONE ALLA PERIODICITA':

1. annuale, quando la validità dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;

2. stagionale, quando la validità dei posteggi del mercato si limita all'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio;

4. straordinario, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;

5. sperimentale, quando il mercato risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica,

di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore. Il mercato sperimentale, della durata massima di un anno solare, viene istituito con apposita deliberazione, su proposta delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative o delle Associazioni dei Consumatori. L'assegnazione dei posteggi avviene con le modalità previste dal precedente art. 10.

L'istituzione a titolo definitivo può avvenire mediante revisione del presente Regolamento, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sul tessuto commerciale, il gradimento dei consumatori, il livello di riqualificazione e di valorizzazione dell'area prodotta dal mercato. Nei mercati sperimentali la validità della concessione dei posteggi è limitata all'anno solare in relazione al quale il mercato è istituito. In caso di istituzione a titolo definitivo hanno titolo di priorità, nell'assegnazione delle concessioni decennali, gli operatori che hanno partecipato al mercato sperimentale.

Articolo 16 Schede istitutive dei mercati

Fa parte del presente regolamento la scheda istitutiva del *Mercato settimanale del sabato (Polcenigo)*

Ulteriori schede istitutive precisanti, la tipologia, l'ubicazione, la denominazione, l'ampiezza complessiva dell'area destinata a mercato, la superficie complessiva dei posteggi, il numero dei posteggi, nonché le

aree complessivamente destinate agli imprenditori agricoli saranno approvate con provvedimento della Giunta comunale.

La scheda istitutiva indica altresì gli orari relativi all'inizio ed alla fine delle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, gli orari relativi all'inizio e fine delle operazioni di vendita e quelli di spunta.

La scheda istitutiva indica altresì gli eventuali limiti previsti per l'esercizio dell'attività del singolo mercato.

Articolo 17 Circolazione e sosta nelle aree di mercato

Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito di tutti i veicoli diversi dai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine, ovvero da residenti autorizzati. E' altresì vietata la sosta di tali veicoli nell'area del mercato, salvo si tratti di aree a ciò espressamente destinate.

Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della Polizia Locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.

Articolo 18 Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- esibire i documenti autorizzativi in originale;
- rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi e l'origine dei prodotti;
- rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;
- utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati, della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei vigenti Regolamenti comunali;
- occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato, previo assenso della Polizia Locale;
- tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; i corridoi tra banco e banco, avendo esclusiva funzione di transito, non possono essere utilizzati per la vendita, ne' possono essere occupati da sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura;
- assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità;
- collocare le eventuali tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20, in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio pedonale, da non costituire pericolo e molestia. Le merci esposte, e le succitate tende, non dovranno precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. L'eventuale sporgenza della tenda dal banco di vendita, non deve in nessun caso eccedere le dimensioni complessive del posteggio;
- le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse; più specificatamente, le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa.
- non occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata, anche durante le operazioni di allestimento dell'area stessa;
- la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dall'occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio;
- esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, previo assenso della Polizia Locale, nel rispetto del codice della strada;
- alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
- l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora è vietato; esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti;

Nelle aree adibite a mercato, ai concessionari di posteggio è fatto assoluto divieto di:

- consentire, a persone estranee alla loro attività, di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile;

- danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione;
- danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo occupato;
- tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
- usare generatori elettrici a motore;
- tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
- svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti alla vendita;
- usare veicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;
- vendere con «merce a braccio» ;
- fare bagarinaggio e incetta praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;
- infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
- effettuare forme di vendita per mezzo di battitori;
- scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari;
- vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;
- proporre prodotti contro la morale pubblica e inneggianti a regimi totalitari;
- vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche;
- protrarre le operazioni di vendita oltre l'orario consentito;
- protrarre le operazioni di carico e scarico oltre l'orario consentito.

Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio, anche se isolato, della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler, etc), della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi. In particolare l'operatore del settore alimentare dovrà garantire il rispetto dei requisiti di cui al Cap. 3° dell'Allegato 2 del Regolamento 852/2004.

Le attività di pulizia, sezionamento, affettatura, eviscerazione di prodotti deperibili, fatta eccezione per i prodotti ortofrutticoli, devono essere svolte al riparo dalla polvere, dal contatto con i clienti e da qualsiasi altra forma di contaminazione. In particolare, l'attività di "pulizia del pesce" dovrà essere svolta all'interno di un banco frigorifero o a temperatura controllata, coperto e chiuso su tre lati.

I rifiuti dovranno essere raccolti secondo la loro tipologia (rifiuti organici, carta, plastica, altri materiali...), in conformità alla vigente normativa in materia di raccolta differenziata, in contenitori atti ad evitare qualsiasi spandimento e dispersione al suolo, anche ad opera del vento. I rifiuti di qualsiasi tipo non possono essere raccolti e veicolati sullo stesso mezzo con cui l'operatore trasporta alimenti, per evitare una possibile contaminazione degli stessi.

La raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale (residui pulizia del pesce, cotenne animali, etc) e degli oli e grassi vegetali e animali esausti deve rispondere alle norme vigenti (regolamento 1774/2002 CE, D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni): pertanto l'operatore è tenuto a raccogliere tali materiali in contenitore separato e a smaltirli tramite ditta autorizzata convenzionata per la raccolta il giorno stesso presso la medesima area mercatale.

Qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, si dovrà porre la massima cura affinché tali impianti e/o attrezzature non siano fonte di possibili incendi e/o esplosioni o fuoriuscite accidentali di gas. A tal fine, nella realizzazione degli impianti o nell'assemblaggio di tali attrezzature, dovranno essere rispettate le norme di buona tecnica del settore gas combustibile della serie UNI-CIG.

In particolare gli impianti o attrezzature alimentati da bombole (o *bidoni*) di gas GPL dovranno rispettare la norma UNI 7131 che fornisce chiare e univoche modalità di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di tali impianti ed attrezzature. A titolo di esempio, si cita il capitolo numero 5 della succitata norma UNI 7131 che fornisce precise indicazioni su dove può essere posizionata la bombola di GPL e su come debba essere correttamente collegata agli utilizzatori, od il successivo capitolo numero 6, che spiega come installare all'aperto più bombole tra loro collegate.

La conformità degli impianti realizzati dovrà essere attestata ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008 (ex

Legge 46/90). In ogni caso le attrezzature o impianti utilizzando gas combustibile dovranno essere dotati di termocoppia o sistema equivalente idoneo ad interrompere l'afflusso di gas combustibile all'utilizzatore in caso di assenza di fiamma. I gazebo e/o chioschi che ospitano tali impianti o attrezzature dovranno essere realizzati in materiale metallico o comunque incombustibile. A protezione dei sopra indicati gazebo e/o chioschi dovrà essere posto un estintore portatile avente capacità estinguente non inferiore a 34 A-233BC utilizzabile anche su apparecchiature elettriche in tensione.

L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare), ove non espressamente vietato dalla scheda istitutiva del mercato, è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica.

Articolo 19 Attrezzature ammesse nei mercati

Sono ammesse ai mercati esclusivamente attrezzature di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici e salvo che ciò non sia espressamente vietato dalla scheda istitutiva relativa all'area del singolo mercato.

Articolo 20 Disposizioni generali sul posteggio

Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente.

E' vietato lo scambio di posteggi tra concessionari.

All'imprenditore agricolo viene assegnato, nell'ambito dell'area riservata agli imprenditori agricoli dalla singola scheda istitutiva, un posteggio temporaneo, la cui durata è funzionale alla stagionalità del prodotto commercializzato e comunque non superiore ad un anno solare.

Articolo 21 Criteri per l'assegnazione dei posteggi e relative concessioni

Individuati i posteggi vacanti nel mercato, l'ufficio competente per materia rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando di pubblico concorso, emanato dal competente ufficio, cui è allegato un apposito facsimile di presentazione della domanda.

Il rilascio della concessione e della relativa autorizzazione avviene sulla base delle seguenti priorità:

PER I MERCATI A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA:

- a) commercializzazione di prodotti tipici locali;
- b) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato (miglioria);
- c) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario;
- d) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di iscrizione all'ufficio del registro;

PER IL MERCATO SETTIMANALE

- A. trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato (miglioria);
- B. maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario;
- C. anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di iscrizione all'ufficio del registro;
- D. equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari.

In caso di parità si osservano i seguenti criteri suppletivi:

- assenza, in capo all'operatore della titolarità di altre autorizzazioni per le aree mercatate rilasciate dal Comune di Polcenigo, al fine di consentire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato;
- anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di ricezione, con le modalità indicate nel bando di pubblico concorso.

Le attività di produzione, preparazione di cibi cotti e crudi e somministrazione o vendita di alimenti e bevande non potranno essere ubicate in posteggi non rispondenti alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa di settore.

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata fino all'esaurimento dei posteggi disponibili.

Articolo 22 Riassegnazione dei posteggi

Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nel caso di trasferimento del mercato in altra sede. La riassegnazione dei posteggi avviene, per quanto possibile, mediante riproduzione dell'assetto originario del mercato e comunque mediante soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie almeno pari alla superficie originaria. Il trasferimento del mercato in altra sede avviene con apposita delibera giunta, che definisce i criteri di riorganizzazione del mercato stesso.

Il trasferimento temporaneo del mercato, dovuto a motivi di interesse pubblico, viene diversamente disposto con determina del Responsabile di settore competente per materia.

L'attuazione del trasferimento definitivo deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7.8.1990, n° 241 e successive modificazioni.

Articolo 23 Gestione del registro delle presenze nei mercati

L'ufficio preposto raccoglie le presenze degli operatori presentatisi con attrezzatura idonea per lo svolgimento dell'attività, prima dell'orario di inizio delle operazioni di spunta, al fine di redigere la graduatoria delle presenze.

La graduatoria delle presenze è elaborata dagli addetti, responsabili della procedura, al termine delle operazioni di assegnazione giornaliera, raccogliendo le firme degli operatori presenti all'orario di inizio delle operazioni di vendita.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, oppure, in alternativa, del collaboratore familiare, del preposto, del dipendente, del lavoratore occasionale, dell'associato in partecipazione agli utili, in ogni caso muniti di autorizzazione in originale su cui imputare le presenze. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare.

L'operatore assegnatario del posteggio che non provveda ad occuparlo entro l'orario di spunta, stabilito nella scheda mercato/fiera, o si allontani dallo stesso con un anticipo di un'ora rispetto all'orario previsto nella scheda mercato/fiera quale termine dell'occupazione, è considerato assente anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.

Le assenze determinate da eventi naturali particolarmente avversi non sono considerate tali sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.

Si considera assente ai fini della revoca dell'autorizzazione l'operatore che risulta aver comunicato in Camera di Commercio la sospensione o la cancellazione dell'attività.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, servizio militare o ferie non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati, con le seguenti modalità:

a) malattia, gravidanza e maternità: invio del certificato medico entro 3 giorni dal primo giorno di assenza;

in caso di assenze per malattia e gravidanza la certificazione medica deve indicare esplicitamente l'inabilità al lavoro ed il relativo periodo;

b) servizio militare: invio dichiarazione sostitutiva di atto notorio almeno 3 giorni prima del primo giorno di assenza;

c) ferie: comunicazione, che ne quantifica la durata, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle stesse.

In caso di documentazione giustificativa presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.

Articolo 24 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare

Qualora il titolare della relativa concessione non occupi il proprio posteggio, nei termini e modi di cui al precedente art. 23, e fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, sempre che siano debitamente giustificati, non ha diritto al rimborso della TOSAP.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. Gli incaricati della verifica delle presenze, provvedono anche alla assegnazione giornaliera dei posteggi liberi; la spunta viene attuata una volta nell'arco della stessa giornata.

La graduatoria delle presenze e la spunta non devono in alcun caso includere operatori che, all'inizio

dell'orario di vendita, non fossero presenti e che non fossero muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita.

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare è effettuata privilegiando:

a. gli operatori con maggior numero di presenze maturate nel mercato, sempre che riferibili ad un'unica autorizzazione;

b. in caso di parità di presenze, gli operatori con maggiore anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione, presentata dall'operatore interessato;

c. in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

I posteggi sono assegnati in base al settore merceologico, alimentare e non alimentare, e all'ordine occupato dal precario nella graduatoria prevista al punto precedente; non si fa luogo ad assegnazione del posteggio a merceologia esclusiva in assenza di operatori che vendano merce conforme alla merceologia richiesta.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale.

All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure: il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche oppure, in alternativa, il collaboratore familiare, il preposto, il dipendente, il lavoratore occasionale, l'associato in partecipazione agli utili. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare.

I soggetti incaricati del Comune verificano che la persona presente all'assegnazione dei posteggi sia titolata a partecipare.

Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per 1 anno solare comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, sempre che siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza, con comunicazione al Comune.

L'area in concessione non può essere assegnata agli operatori precari qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

La graduatoria è pubblica e consultabile presso il competente ufficio comunale.

Articolo 25 Posteggi temporanei riservati agli imprenditori agricoli

Gli agricoltori, che intendono esercitare nei mercati cittadini la vendita dei propri prodotti ai sensi del D. L.gs. 18/05/2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, devono ottenere la concessione di suolo pubblico, come indicato nel successivo articolo 26 presentando istanza all'ufficio competente.

L'area riservata agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti viene stabilita all'interno di ogni mercato, mediante l'indicazione della metratura ad essa destinata nella singola scheda istitutiva.

Parte dell'area riservata agli imprenditori agricoli verrà suddivisa in posteggi ed assegnata ad operatori permanenti, annuali o stagionali. La restante parte verrà assegnata ad operatori occasionali.

I posteggi per operatori permanenti, annuali e stagionali e i posteggi per operatori occasionali, verranno individuati, secondo criteri localizzativi che garantiscano il transito delle persone. La disponibilità dei posteggi è resa nota a mezzo di affissione presso gli Uffici.

L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, viene effettuata fino al completamento delle aree destinate a tale tipo di attività, sulla base dei seguenti criteri:

A. vendita diretta dei prodotti tipici del territorio regionale del F.V.G.;

B. maggior numero di presenze maturate nel mercato, purchè rilevate o documentabili dall'interessato;

C. maggiore anzianità di attività dell'operatore, intesa come ininterrotta abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola, desumibile dalla data di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, con la modalità dell'autocertificazione;

D. ordine cronologico di presentazione della domanda.

Gli imprenditori agricoli titolari di posteggio all'entrata in vigore del presente Regolamento, conserveranno il diritto alla concessione di un posteggio, all'interno dello stesso mercato, nell'area

riservata agli imprenditori agricoli.

Eventuali posteggi non occupati nei 30 minuti antecedenti l'inizio delle operazioni di vendita all'interno delle aree riservate agli imprenditori agricoli possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri imprenditori agricoli, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.

I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere oggetto di cessione se non con l'azienda agricola di riferimento.

In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio temporaneo, anche occasionale.

La concessione di posteggio temporaneo è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.

Articolo 26 Domanda per la concessione di posteggi temporanei degli imprenditori agricoli

L'assegnazione dei posteggi temporanei riservati agli imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, viene effettuata su presentazione di apposita domanda, da inviare all'ufficio competente, fino all'esaurimento delle aree destinate a tale tipo di attività, sulla base dei criteri previsti nell'articolo precedente.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

1. se ditta individuale, indicazione delle generalità, nazionalità, indirizzo, codice fiscale del richiedente; se persona giuridica, indicazione delle generalità, nazionalità, indirizzo, codice fiscale del legale rappresentante, nonché della ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, della persona giuridica;

2. indicazione del recapito telefonico;

3. numero e data di iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle Imprese, della Camera di commercio della Provincia di residenza/sede legale del richiedente;

4. localizzazione e dimensione del posteggio del quale si chiede la concessione;

5. periodo di svolgimento dell'attività;

6. elenco dei prodotti di propria produzione da porre in vendita nel periodo richiesto.

7. documento di identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società.

Articolo 27 Manifestazioni temporanee ed attività temporanee su aree pubbliche con vendita e somministrazione di alimenti e bevande

I soggetti promotori di manifestazioni temporanee nell'ambito delle quali si svolgano attività di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, devono presentare al Comune di Polcenigo la richiesta di realizzazione della manifestazione almeno trenta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della stessa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto indicante titolo, finalità, durata dell'evento, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio, elenco degli operatori partecipanti, nonché una planimetria quotata dell'intera sede espositiva (scala non inferiore a 1:100), firmata da tecnico abilitato, recante la dislocazione degli impianti, delle strutture e delle attrezzature espositive; la planimetria dovrà individuare la superficie netta, nonché la superficie occupata dall'organizzatore per funzioni connesse allo svolgimento della manifestazione (quali, ad es., convegni, dimostrazioni, spettacoli, aree adibite a sosta veicoli di servizio, eventuali aree per la somministrazione di alimenti e bevande, etc). Il suolo pubblico utilizzato dovrà essere sottoposto, a cura e spese dell'organizzatore, dopo la chiusura della manifestazione, ad una adeguata pulizia, nonché alla rimozione dei rifiuti.

Qualora la richiesta risulti incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla data di registrazione al Protocollo, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione: il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 15 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste. Il termine per il rilascio dell'occupazione è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, se pervenuta completa in tutte le sue parti, ovvero dalla data in cui sono pervenuti i documenti mancanti. Il rilascio dell'occupazione è subordinato al parere dell'Amministrazione in ordine alla realizzazione della manifestazione.

Le attività temporanee di vendita e di somministrazione sono svolte previa segnalazione certificata di

inizio di attività - S.C.I.A., inoltrata da parte di ciascun operatore. La somministrazione esercitata in forma temporanea non può avere durata superiore a ventuno giorni consecutivi. L'attività di vendita temporanea non può avere durata superiore a 59 giorni nel corso dell'anno.

L'occupazione non può essere rilasciata in favore di un promotore che non sia in regola con l'assolvimento della TOSAP in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura, nonché qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento. In occasione di riunioni straordinarie di persone possono essere rilasciate occupazioni temporanee di aree pubbliche per l'esercizio del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti. L'occupazione viene rilasciata nei limiti degli spazi disponibili per l'area interessata alla riunione straordinaria di persone, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base alla maggiore anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo. Le domande debbono pervenire all'ufficio competente entro e non oltre 30 giorni dall'inizio della riunione straordinaria di persone. Quelle che dovessero pervenire prima di tale termine, si ritengono ricevute, al fine dell'ordine cronologico, il primo giorno utile. Le domande pervenute oltre il termine dei trenta giorni precedenti l'inizio della riunione straordinaria di persone potranno essere esaminate esclusivamente nell'ipotesi di disponibilità di spazi residui, nel rispetto dei criteri di assegnazione indicati nel primo capoverso.

Per la stessa occasione non può essere rilasciata più di un'occupazione temporanea ad una stessa impresa. Nel caso siano previste attività rumorose a carattere temporaneo, il superamento dei valori limite fissati dalla Legge 447/95 è ammesso, previa autorizzazione in deroga, ai sensi del D.C.P.M. 01.03.1991 e dell'art. 6, comma 1, lettera h) L. 447/95, da richiedersi nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti "Linee Guida per il controllo dell'inquinamento acustico" stabilite da A.R.P.A. F.V.G.

Sono consentite, previa richiesta di occupazione di suolo pubblico, le attività di vendita e promozione effettuate da enti pubblici, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche e religiose, culturali, turistiche e sportive nell'ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI ORARI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Articolo 28 Orari dei mercati

Gli orari relativi all'attività di vendita nei mercati sono stabiliti da ogni singola scheda istitutiva.

Le operazioni di carico e scarico avvengono nell'ora antecedente l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di vendita e terminano nell'ora successiva all'orario previsto per la chiusura delle operazioni di vendita.

Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

L'orario di vendita è comunque il medesimo per gli operatori di uno stesso mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

Articolo 29 Orari del commercio in forma itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitato entro la seguente fascia oraria: dalle ore 7.00 alla ore 22.00.

In occasione di manifestazioni od altre ricorrenze o festività gli operatori possono esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante, nelle aree in cui tale forma di commercio non è espressamente vietata, anche nei giorni domenicali e festivi, rispettando l'orario della manifestazione stessa. Resta salva la previsione del successivo art. 30.

Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

Articolo 30 Giornate di chiusura e sospensioni temporanee

Gli operatori di commercio sulle aree pubbliche osservano la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.

Qualora l'attività del mercato coincida con una delle festività riportate al punto precedente, non è consentita l'effettuazione del mercato straordinario. In deroga alla presente disposizione, il mercato straordinario può essere autorizzato dal Sindaco, anche nelle festività di cui al punto 1, su proposta presentata per iscritto:

- a) da almeno il 50% degli operatori del mercato;
- b) da almeno un'associazione di categoria degli operatori su area pubblica;
- c) da almeno un'associazione dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998;
- d) per iniziativa dell'amministrazione comunale.

La proposta deve pervenire al Comune almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.

Per motivi derivanti da interventi per lavori pubblici e privati, manifestazioni con notevole afflusso di persone e per altri motivi di interesse pubblico, il Dirigente competente per materia, con ordinanza, può temporaneamente vietare il commercio su aree pubbliche nei mercati, sospendendone l'esercizio, nonché il commercio in forma itinerante in tutte le zone a ciò non espressamente vietate.

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE FIERE

Articolo 31 Determinazione delle aree relative alle fiere e disposizioni generali

L'istituzione, la soppressione o lo spostamento delle fiere, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative, il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso.

Le fiere si svolgono nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda istitutiva.

La partecipazione alle fiere è riservata ai titolari di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche o di segnalazione certificata di inizio di attività per il commercio su aree pubbliche ed è subordinata all'ottenimento di un posteggio temporaneo nell'area della fiera.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate nelle fiere, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, oppure, in alternativa, del preposto, in ogni caso munito di autorizzazione in originale su cui imputare le presenze. Il preposto deve provare il suo stato con la consegna dell'atto di nomina da parte del titolare.

L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; le presenze sono computate **a partire dall'anno 2012**, salvo quanto diversamente previsto dalle singole schede istitutive. Se il numero delle presenze effettive in fiera non è documentato, si tiene conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- b) titolarità dell'autorizzazione di cui all'articolo 42 della L.R. 29/2005;
- c) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.

In caso di parità si osservano i seguenti criteri suppletivi:

A. anzianità di iscrizione al Registro Imprese;

B. ordine cronologico di presentazione delle domande dato dalla data di consegna al Protocollo Generale del Comune o dalla data di spedizione della Raccomandata A.R.

Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire all'ufficio competente **almeno sessanta giorni** prima dello svolgimento della fiera.

La concessione del posteggio temporaneo viene effettuata sulla base della graduatoria predisposta secondo i criteri previsti dal punto precedente.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

1. indicazione delle generalità, nazionalità, indirizzo, codice fiscale del richiedente se ditta individuale; se

persona giuridica, indicazione delle generalità, nazionalità, indirizzo, codice fiscale del legale rappresentante, nonché della ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, della persona giuridica;

2. indicazione del recapito telefonico;

3. dichiarazione degli estremi dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche con la quale si intende partecipare;
4. il settore o i settori merceologici esitati;
5. numero e data di iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio della Provincia di residenza/sede legale del richiedente;
6. dichiarazione dell'anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
7. documento di identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società;
8. permesso di soggiorno, ove necessario, in corso di validità o di documentato rinnovo.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale **almeno trenta giorni prima** dello svolgimento della fiera.

Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Comune sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera, la graduatoria è formata tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

La concessione del posteggio, di validità quinquennale e comunque limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al punto precedente. L'assenza del titolare per due volte nel quinquennio, anche non consecutive, comporta la revoca della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima.

E' fatto obbligo a ciascun operatore, anche in caso di assenza, ancorchè giustificata, del pagamento della quota per le spese di installazione e smantellamento dell'impianto di alimentazione, allacciamento ed erogazione di energia elettrica, pena la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 36, punto 4 del presente regolamento, impregiudicato quanto previsto al punto precedente.

Si applicano integralmente ai posteggi nelle fiere le disposizioni previste dal precedente articolo.

In deroga a quanto previsto all'art. 47, comma 5 della Legge, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Articolo 32 Schede istitutive delle fiere

Le schede istitutive delle singole fiere vengono approvate con Delibera giuntales; esse precisano, in riferimento alla singola fiera, la tipologia, l'ubicazione, la denominazione, l'ampiezza complessiva dell'area destinata alla fiera, la superficie complessiva dei posteggi, il numero dei posteggi. Le schede istitutive indicano altresì gli orari relativi all'inizio ed alla fine delle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, nonché gli orari relativi all'inizio e fine delle operazioni di vendita e gli eventuali limiti previsti per l'esercizio dell'attività.

In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo 31. L'assenza del titolare per due volte nel quinquennio, anche non consecutive, comporta la revoca della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima.

La planimetria della fiera con evidenziate le dimensioni e la dislocazione dei posteggi esistenti verrà predisposta a seguito apposito studio di fattibilità.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

Tutte le fiere ed i mercati, ad esclusione del mercato settimanale del sabato, possono essere organizzati, previa delibera di Giunta di approvazione della manifestazione, nonché puntuale convenzione stipulata con l'Amministrazione comunale, da associazioni e/o Enti pubblici e/o privati.

TITOLO VI- SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 33 Controlli

La direzione e la sorveglianza dei mercati è affidata al Comando di Polizia Locale.

A disposizione del pubblico, presso la stessa struttura, viene conservata la planimetria dell'area di mercato con evidenziati i posteggi esistenti, assegnati e disponibili.

L'ASS competente per territorio effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti, dalle norme vigenti, per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 34 Decadenza e revoca della concessione del posteggio

Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 43, comma 2 della Legge, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie che dovranno essere preventivamente comunicate e adeguatamente documentate.

Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.

La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei punti precedenti è divenuto esecutivo.

La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, **se possibile**.

Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore.

Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area disponibile all'interno del mercato, che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 43, comma 2 della Legge.

L'omesso o insufficiente versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei termini previsti dal relativo regolamento, o qualsiasi mancato pagamento di tributi comunali, comporta l'avvio del procedimento di revoca della concessione del posteggio.

Art. 35 Revoca dell'autorizzazione o inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività

L'autorizzazione è revocata, ovvero la segnalazione certificata di inizio di attività perde efficacia, nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora il titolare di posteggio venga sanzionato per le disposizioni di seguito indicate, per almeno tre volte in un quinquennio.

Art. 36 Sanzioni

La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, se non diversamente sanzionata dalla Legge, è punita con una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Le sanzioni per le violazioni al presente Regolamento sono applicate in base alle disposizioni della L. 689/81 e della L. R. 17.01.1984 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dalla Legge, si applica l'art. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 Attività escluse dalla disciplina del Regolamento

Il presente Regolamento non si applica:

- a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
- b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attività e il rispetto della normativa igienicosanitaria;

Articolo 38 Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento sostituisce, abrogandoli, i vigenti Regolamenti comunali, nonché ogni altro provvedimento correlato.

Il presente Regolamento, a validità illimitata, resta in vigore fino alla sua formale abrogazione.

Il presente Regolamento verrà inoltre pubblicato nel sito internet comunale unitamente alla modulistica necessaria ai fini dell'attivazione delle procedure in esso previste.

Mercato settimanale del sabato (Polcenigo). Stato di fatto.

SCHEDA A

Tipologia Ordinario

Periodicità Annuale

Ubicazione Piazza Plebiscito;

Denominazione Mercato settimanale del sabato;

Area mercato in mq. 700,00;

Superficie dei posteggi in mq. 270,00;

N. posteggi 8;

Area Imprenditori agricoli in mq. 18;

Orari arrivo 7.30

Orari spunta 8.30

Orari occupazione posteggio e vendita 7.30 – 13.00